

Informative e news per la clientela di studio

Dal 1° gennaio 2015 partono i controlli su false partite Iva	pag.	2
Il versamento del saldo Iva	pag.	4
Scade il 16 marzo la tassa di vidimazione 2015 dei libri sociali	pag.	7
Fatture verso enti pubblici - <i>Split payment</i> — I chiarimenti applicativi	pag.	9
Obbligo di emissione della fattura elettronica verso la Pubblica Amministrazione dal 31 marzo 2015	pag.	13
Novità nella compilazione dello spesometro per l'anno 2014	pag.	16

Occhio alle scadenze

Principali scadenze dal 16 marzo 2015 al 15 aprile 2015	pag.	18
---	------	----

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: DAL 1° GENNAIO 2015 PARTONO I CONTROLLI SU FALSE PARTITE IVA

Si è conclusa al 31 dicembre 2014 la fase transitoria per il controllo della “mono committenza”, ossia la valutazione delle presunzioni introdotte dalla L. n.92/12 (“Legge Fornero”) per le persone fisiche titolari di partita Iva che svolgono attività di impresa individuale di servizi e attività di lavoro autonomo.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito nella Circolare n.32/12 che la *ratio* della disposizione introdotta nasce dall’esigenza di contrastare fenomeni distorsivi che nascondono, con lo strumento della partita Iva, prestazioni inquadrabili nell’ambito delle collaborazioni a progetto o, addirittura, del lavoro subordinato.

I soggetti interessati e la natura della presunzione

Secondo quanto disposto dalla Legge Fornero, è scattata il 1° gennaio 2015 la presunzione di subordinazione delle collaborazioni a partita Iva se si realizzano almeno due delle seguenti tre condizioni, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente:

1. collaborazione con il medesimo committente di durata complessiva superiore a 8 mesi annui per due anni consecutivi;
2. corrispettivo derivante dalla collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro di imputazione di interessi, che costituisce più dell’80% dei corrispettivi annui percepiti dal collaboratore nell’arco di 2 anni solari consecutivi;
3. presenza di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

Durata della collaborazione	Per il primo requisito il periodo minimo di durata complessiva della collaborazione deve essere di almeno 241 giorni, anche non consecutivi. La condizione può concretamente realizzarsi solamente a partire dal 1° gennaio 2013, quindi per il biennio 2013/2014.
Corrispettivo	Per il secondo requisito rilevano i soli corrispettivi derivanti da prestazioni autonome fatturate (anche se non incassate, non rilevando eventuali somme percepite quali lavoro subordinato, lavoro accessorio o redditi di altra natura).
Postazione fissa	Per il terzo requisito la postazione può anche non essere ad uso esclusivo.

Sono previste normativamente delle esclusioni oggettive all’operatività della presunzione qualora siano verificate congiuntamente tali condizioni:

- la prestazione del collaboratore sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività;
- la prestazione del collaboratore sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'art.1, co.3 L. n.233/90. Il minimale annuo in questione è pari per il 2014 a 15.516 euro, che moltiplicato per 1,25 determina un reddito annuo minimo pari a 19.395 euro.

Le prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi ruoli o elenchi professionali qualificati, sono in ogni caso escluse dalla applicabilità della presunzione di mono committenza.

In caso di mancato rispetto degli indici di mono committenza (almeno 2 su 3) gli ispettori possono ascrivere la collaborazione con partita Iva nell'alveo delle collaborazioni coordinate e continuative e, in caso di inesistenza di un progetto, convertirle in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.

Si tratta di una presunzione "semplice", che comporta l'inversione dell'onere della prova a carico del committente.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Pag.
4

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA

Il termine di versamento del saldo Iva per l'anno 2014 dipende dalla modalità di presentazione della dichiarazione Iva 2015 che, come sappiamo, può avvenire:

- autonomamente (dichiarazione singola), ovvero
- in modo cumulativo (dichiarazione unificata).

Si fa presente che, in prospettiva futura, il D.Lgs. n.175/14 (Decreto Semplificazioni) ha eliminato la possibilità di inviare la dichiarazione Iva unificata a partire dall'anno 2015, obbligando quindi i contribuenti a presentare la prossima dichiarazione Iva esclusivamente in forma autonoma entro il 28 febbraio dell'anno successivo (con conseguente eliminazione dell'obbligo di inviare la Comunicazione annuale dei dati Iva). Con il D.L. n.192/14 (cosiddetto Decreto Milleproroghe), convertito nella L. n.11/15 (G.U. n.49 del 28 febbraio 2015), l'operatività di tale modifica viene rinviata all'anno 2016 per cui anche per il prossimo anno sarà possibile operare la duplice scelta tra invio autonomo o unificato della dichiarazione annuale Iva.

In entrambi i casi l'imposta è dovuta per un importo superiore a 10,33 euro (considerando gli arrotondamenti a 10 euro).

Dichiarazione singola

Nel caso di presentazione della dichiarazione autonoma il saldo dovrà essere versato entro il 16 marzo 2015.

Il versamento potrà avvenire sia in unica soluzione, interamente il 16 marzo, oppure ratealmente con un massimo di 9 rate la prima delle quali da versarsi comunque il 16 marzo 2015.



Le rate successive scadranno il 16 di ogni mese a partire dal mese di aprile e su di esse andranno applicati gli interessi nella misura dello 0,33% mensile.

Di seguito si riassumono le scadenze delle rate e l'importo degli interessi:

NUMERO RATA	SCADENZA	PERCENTUALE INTERESSE
2°	16/4	0,33
3°	18/5	0,66
4°	16/6	0,99
5°	16/7	1,32
6°	20/8	1,65
7°	16/9	1,98

8°	16/10	2,31
9°	16/11	2,64

Pag.
5

Ricordiamo che la scadenza del 16 agosto è, ormai da diversi anni, stata spostata a regime al 20 agosto (art.37, co.11-bis D.L. n.223/06).

Dichiarazione unificata

Nel caso in cui la dichiarazione Iva venga presentata unitamente alla dichiarazione dei redditi nel modello Unico 2015 il saldo Iva dell'anno 2014 potrà essere versato:

- con le medesime modalità viste sopra per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione singola, ovvero entro il 16/3 in unica soluzione o ratealmente;
- entro il 16/6, termine previsto per il versamento delle imposte risultanti dal mod. Unico 2015 (ovvero 16/7 con la maggiorazione dello 0,40%).

Anche il contribuente che sceglie di versare a giugno potrà farlo:

- in unica soluzione maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 16/3 e il 16/6 (ovvero 16/7);
- ratealmente, in tal caso oltre alla maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 16/3 e il 16/6 (ovvero 16/7), a ogni rata successiva alla prima si applicano interessi dello 0,33% mensile.

Il numero massimo di rate in tale caso è di 6, ovvero 5 se il primo versamento avviene il 16 luglio 2015.

Sono fatte salve ulteriori ed eventuali proroghe dei termini ordinari di versamento (quali quelle disposte per coloro cui si applicano gli studi di settore).

In tale caso anche le scadenze dei versamenti rateali dovranno essere rideterminate di conseguenza.

Riepiloghiamo quanto detto:

Versamento			
entro il 16 marzo 2015		entro il 16 giugno 2015	
<i>in</i> <i>soluzione</i>	<i>unica</i> per l'intero importo	<i>in</i> <i>soluzione</i>	<i>unica</i> per l'intero importo
<i>ratealmente</i>	in 9 rate, la prima il 16 marzo 2015 e le altre il 16 di ogni mese con interesse dello 0,33% mensile	<i>ratealmente</i>	in 5/6 rate, la prima il 16 giugno 2015 e le altre il 16 di ogni mese con interesse dello 0,33% mensile oltre all'interesse dello 0,40% per ogni mese dal 16 marzo 2015 al 16 giugno 2015

Modalità di versamento

Il versamento del saldo Iva dell'anno 2014 va effettuato con modello F24 utilizzando il codice 6099 per il tributo, 1668 per gli eventuali interessi e indicando quale anno di riferimento il 2014.

Nel caso di versamento rateale va indicato anche il numero della rata che si sta versando.

Si ricorda che nel caso di versamento in unica soluzione l'importo è arrotondato all'unità di euro, nel caso invece di rateizzazione l'importo va espresso al centesimo di euro.

Casi particolari

⇒ Nuove iniziative produttive ex art.13 L. n.388/00

I soggetti che nel 2014 hanno applicato tale regime (si tratta, è bene ricordarlo, dell'ultimo anno di applicazione a seguito della soppressione di tale regime dal 2015 a opera della Legge di Stabilità 2015)

devono effettuare il versamento dell'iva annuale dovuta per il 2014 entro il 16 marzo 2015. A essi si applica sia il differimento del versamento in Unico che la rateazione del debito con le modalità viste sopra.

Pag.
6

⇒ Ex minimi ex art.27, co.3 D.L. n.98/11

Tali soggetti sono tenuti al versamento dell'iva annuale 2014 in data 16 marzo 2015. Anche per loro può applicarsi il differimento in Unico ed il pagamento rateale.

Nel caso in cui nel 2014 si sia manifestata l'uscita dal regime dei minimi occorre procedere con la rettifica delle detrazioni dell'iva a credito relativa ai beni e servizi non ancora ceduti o utilizzati al 31 dicembre 2013.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Ai gentili Clienti**Loro sedi****Oggetto: SCADE IL 16 MARZO LA TASSA DI VIDIMAZIONE 2015 DEI LIBRI SOCIALI**

Come ogni anno, entro il 16 marzo 2015

- le società di capitali,
- le società consortili,
- le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),
- gli enti commerciali,

devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali per il 2015.

Pur essendo stata abolita la vidimazione annuale dei registri contabili, resta in vigore per taluni registri l'applicazione dell'imposta di bollo e, per le categorie di soggetti citati, è dovuta la tassa di concessione governativa.

Il versamento forfetario deve essere effettuato annualmente, prescindendo dal numero dei registri tenuti e dalle relative pagine nella misura di:

309,87 euro ⇒ per la generalità delle società;

516,46 euro ⇒ per le società con capitale sociale all'1/01/15 superiore a 516.456,90 euro.

Tale versamento dovrà essere esibito alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 16 marzo 2015.

Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa:

- le società di persone,
- le società cooperative,
- le società di mutua assicurazione,
- gli enti non commerciali,
- società di capitali sportive dilettantistiche.

Le società escluse dal versamento della tassa annuale sono soggette ad imposta di bollo in misura doppia da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari.

Versamento

Solo in sede di costituzione della società tale tassa va versata con bollettino postale.

Per le annualità successive il versamento deve essere effettuato esclusivamente attraverso il modello F24:

- utilizzando per tutte le tipologie di società il codice tributo **7085** nella sezione "Erario";
- indicando, quale annualità, il **2015** (l'anno per il quale si versa la tassa).

Si riporta di seguito un esempio di compilazione.

Esempio

SEZIONE ERARIO									
			codice tributo	rateazione/prov./regione/mese rif.	anno riferimento	importi di debito versati	a importi a credito compensati	a	
IMPOSTE DIRETTE - IVA			7085		2015	309,87			
RITENUTE ALLA FONTE									
ALTRI TRIBUTI E INTERESSI									
codice ufficio			codice					+/- SALDO (A-B)	
atto									
TOTALE A						309,87	B	309,87	

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: SPLIT PAYMENT - I CHIARIMENTI APPLICATIVI

Il nuovo articolo 17-ter del d.P.R. n.633/72 dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei confronti di enti della Pubblica Amministrazione l'imposta sul valore aggiunto venga in ogni caso versata dai medesimi soggetti pubblici (c.d. *split payment*). Pertanto, i fornitori di beni e servizi alla pubblica amministrazione riceveranno l'importo del corrispettivo al netto dell'Iva che verrà così versata dai soggetti pubblici cessionari / committenti direttamente all'Erario. È evidente che il cedente/prestatore, non incassando l'imposta, non dovrà farla concorrere alla relativa liquidazione dell'Iva.

Le disposizioni sono applicabili già dallo scorso 1° gennaio 2015.

Nel corso del mese di febbraio sono stati forniti i chiarimenti applicativi: è stato infatti pubblicato il D.M. 23 gennaio 2015 (pubblicato il 3 febbraio 2015), aggiornato dal successivo D.M. 20 febbraio 2015, e sono state pubblicate la Circolare n.1/E/15 (dedicata a tale previsione) e la Circolare n.6/E/15 (che formalizza le risposte fornite dall'Agenzia durante i *forum* di gennaio, che in parte interessano anche la previsione in commento).

Di seguito si riepilogano i chiarimenti principali:

Solo fatture	<p>La disposizione in commento interessa solo le fatture emesse ai sensi dell'articolo 21 d.P.R. n.633/72, che quindi recano addebito dell'imposta; sono invece in ogni caso escluse le ricevute fiscali e gli scontrini (che quindi saranno incassati per il loro importo integrale).</p> <p>È stato inoltre chiarito che il meccanismo di scissione dei pagamenti in commento non risulta applicabile per le operazioni soggette a regimi speciali Iva che non prevedono l'evidenza dell'imposta in fattura (come regime del margine, agenzie di viaggio, regime di franchigia delle piccole imprese).</p>
Indicazione in fattura	<p>Una seconda indicazione importante è legata all'indicazione da dare in fattura circa l'assoggettamento della specifica operazione alla disciplina in commento. L'articolo 2, co.1 D.M. 23 gennaio 2015 dispone che i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni emettono fattura secondo le regole previste dall'art.21 d.P.R. n.633/72 indicando nel documento l'annotazione "scissione dei pagamenti". Da notare che questa indicazione oggi risulta obbligatoria, ma è da intendersi come una sorta di indicazione minima, che può ben essere completata con il riferimento normativo da cui essa promana; quindi, certamente non commetterà un errore chi annoterà in fattura l'indicazione "<i>operazione soggetta a scissione</i>".</p>

	<p><i>dei pagamenti ai sensi dell'art.17-ter d.P.R. n.633/72" o altra dizione equivalente (non è raro che gli Enti nei confronti dei quali viene emessa la fattura richiedano indicazioni specifiche e più complete).</i></p> <p>Va inoltre segnalato l'aggiornamento delle procedure di predisposizione della fattura elettronica verso la Pubblica Amministrazione; come ben noto le fatture emesse nei confronti della P.A. devono essere gestite in formato elettronico dallo scorso 6 giugno 2014 per i documenti emessi nei confronti di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza, obbligo che sarà generalizzato dal prossimo 31 marzo 2015 e quindi andrà ad interessare ogni Ente Pubblico. Per consentire l'emissione della fattura elettronica con le nuove indicazioni legate allo <i>split payment</i>, il tracciato è stato modificato il 2 febbraio scorso. Il sistema è stato adeguato per permettere l'assolvimento dell'obbligo mediante l'aggiunta di un valore (il carattere "S" appunto per l'indicazione della scissione dei pagamenti) tra quelli ammissibili per il campo <EsigibilitaIVA>.</p>
Decorrenza	<p>La nuova disposizione trova di fatto applicazione in relazione alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015: non rientrano quindi nell'ambito applicativo dello <i>split payment</i> tutte quelle operazioni già fatturate all'ente pubblico alla data del 31 dicembre 2014 e per le quali non si era ancora verificata l'esigibilità dell'imposta (che quindi continuano a seguire il regime con il quale sono state in precedenza emesse).</p>
Esonero	<p>L'articolo 17-ter d.P.R. n.633/72 stabilisce due esoneri, previsti rispettivamente al co.1 e al co.2: il primo è relativo alle operazioni in inversione contabile (quelle per le quali l'Ente è debitore dell'imposta), il secondo riguarda invece i compensi soggetti a ritenuta.</p> <p>In relazione a questa seconda previsione l'Agenzia ha affermato che <i>"Si ritiene, pertanto, che il Legislatore con l'espressione "a titolo d'imposta sul reddito" abbia voluto fare riferimento anche alle ritenute a titolo di acconto"</i>. In particolare, i professionisti interessati da ritenute alla fonte a titolo di acconto sui propri onorari, quando fatturano alla pubblica amministrazione, sono esclusi dallo <i>split payment</i>. Va notato che, di conseguenza, questi continuano a poter applicare la disciplina del differimento di esigibilità stabilita dall'art.6, co.5 d.P.R. n.633/72.</p>
Enti interessati	<p>Sono interessati da <i>split payment</i> le cessioni e le prestazioni rese <i>"nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al D.Lgs. n.267/00, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza"</i>.</p> <p>Secondo le indicazioni della Circolare n.1/E/15 si considerano ricompresi nell'ambito applicativo della scissione dei pagamenti anche i seguenti Enti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam); • Comunità montane, Comunità isolate e Unioni di Comuni; • le Unioni regionali delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e

	<p>Agricoltura;</p> <ul style="list-style-type: none">• Enti pubblici subentrati ai soggetti del servizio sanitario nazionale nell'esercizio di una pluralità di funzioni amministrative e tecniche. <p>Al contrario, vanno esclusi dall'applicazione della disposizione in commento le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese ai seguenti Enti:</p> <ul style="list-style-type: none">• enti previdenziali privati o privatizzati,• aziende speciali (ivi incluse quelle delle Cciao) e la generalità degli Enti pubblici economici, che operano con un'organizzazione imprenditoriale di tipo privatistico nel campo della produzione e dello scambio di beni e servizi, ancorché nell'interesse della collettività.• gli Ordini professionali,• gli Enti ed istituti di ricerca,• le Agenzie fiscali,• le Autorità amministrative indipendenti (quale, ad esempio, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Agcom),• le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (Arpa),• gli Automobile club provinciali,• l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (Aran),• l'Agenzia per L'Italia Digitale (Agid),• l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail),• l'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (Ispo). <p>La Circolare n.1/E/15 afferma inoltre che, per ragioni di semplicità operativa e per dare maggiori elementi di certezza agli operatori (sia ai fornitori che agli stessi Enti pubblici acquirenti) può essere utile avvalersi, al fine di una più puntuale individuazione dei soggetti pubblici destinatari della disciplina della scissione dei pagamenti, dell'ausilio dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (c.d. Ipa), consultabile alla pagina: http://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php.</p> <p>Non si tratta di una elencazione esaustiva: laddove, in relazione a taluni enti, dovessero permanere dei dubbi sull'applicabilità del meccanismo della scissione dei pagamenti, l'operatore interessato potrà inoltrare specifica istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate.</p>
Rimborsi	<p>L'introduzione della scissione dei pagamenti comporterà, a carico dei soggetti che operano frequentemente con la Pubblica Amministrazione, il rischio di maturare forti crediti Iva, proprio per il fatto che l'imposta addebitata sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi non viene incassata. Sul punto è intervenuto il D.M. 23 gennaio 2015 che, nella versione corretta dal D.M. 20 febbraio 2015, consente a tali soggetti di richiedere il rimborso in via prioritaria, anche senza possedere i requisiti di cui all'art.2 del D.M. 22 marzo 2007, vale a dire:</p> <ul style="list-style-type: none">• esercizio dell'attività da almeno tre anni;• importo del credito Iva chiesto a rimborso almeno pari a 10.000 euro per i rimborsi annuali e 3.000 euro per i rimborsi trimestrali;• ammontare di credito Iva chiesto a rimborso almeno pari al 10% dell'importo

complessivo dell'imposta assoluta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nell'anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso.

Sul punto l'art.8 co.2 del D.M. 23 gennaio 2015 dispone che i rimborsi possono essere erogati per un importo non superiore all'ammontare complessivo dell'imposta applicata mediante "*split payment*" nel periodo oggetto del rimborso.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studioPag.
13**Ai gentili Clienti****Loro sedi****Oggetto: OBBLIGO DI EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DAL 31 MARZO 2015**

Il D.L. n.66/14 ha regolamentato l'iter di avvio dell'obbligo di fatturazione elettronica per tutte le imprese e i professionisti nei confronti della Pubblica Amministrazione. Dal 6 giugno 2014 i fornitori con sede in Italia di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale emettono le fatture in formato elettronico. L'obbligo di fatturazione elettronica si estenderà a tutti i fornitori delle restanti Pubbliche Amministrazioni a decorrere dal 31 marzo 2015.

Il processo di fatturazione verso la Pubblica Amministrazione prevede:

- la predisposizione della fattura in formato XML secondo lo *standard* pubblicato sul sito www.fatturapa.gov.it;
- la firma della fattura da parte del fornitore o di un terzo soggetto delegato;
- l'invio della fattura al Sistema di Interscambio, che provvede alla consegna della stessa all'ufficio destinatario dell'Ente pubblico;
- la ricezione delle notifiche e dei riscontri inviati dal Sistema di Interscambio a fronte dell'esito della trasmissione della fattura;
- la conservazione della fattura secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

L'emissione della fattura elettronica

Gli enti della Pubblica Amministrazione hanno già inserito sul portale Ipa (www.indicepa.gov.it) l'anagrafica dei propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche ricevendo un codice identificativo univoco che è stato comunicato ai fornitori (è anche reperibile sul sito web indicato): il codice univoco costituisce uno dei dati obbligatori che i fornitori devono inserire nella fattura elettronica, da inviare al Sistema di Interscambio. Oltre ai dati fiscali obbligatori, devono essere presenti nel formato della fattura elettronica laddove richiesti anche i codici Cig e Cup secondo quanto previsto dall'art.25 D.L. n.66/14.

La fattura elettronica richiede l'apposizione, su ciascuna fattura o sul lotto di fatture, della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente che attesta la data, l'autenticità della provenienza della fattura e l'integrità del suo contenuto e del riferimento temporale. La trasmissione delle fatture deve avvenire attraverso il Sistema di Interscambio (<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/servizi+online/sid>), che rappresenta il punto di incontro tra i fornitori della Pubblica Amministrazione e gli uffici degli Enti locali.

Sia gli uffici della Pubblica Amministrazione sia i fornitori possono affidarsi ad intermediari abilitati per gestire l'emissione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche. Nell'interazione con il Sistema di Interscambio, l'intermediario è colui che invia o riceve i file per conto dell'operatore economico e/o dell'Amministrazione pubblica. Gli intermediari che interagiscono con il Sistema di

Interscambio in veste sia di trasmittente che di ricevente tramite il medesimo canale trasmissivo possono optare per il "Flusso semplificato" descritto nella sezione *File*, fatture e messaggi del sito www.fatturapa.gov.it.

Il Sistema di Interscambio (SdI) è gestito dall'Agenzia delle Entrate, che provvede ad indirizzare le fatture elettroniche agli uffici delle pubbliche amministrazioni destinatarie. La trasmissione del file fattura al Sistema di Interscambio può avvenire mediante una delle seguenti modalità:

- Posta Elettronica Certificata;
- attraverso una interfaccia *web* (per accedervi è necessario essere abilitati ad Entratel o a Fisconline o essere in possesso di carta Nazionale dei Servizi precedentemente abilitata ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate);
- mediante i servizi di cooperazione applicativa su rete *internet*;
- mediante il trasferimento dei dati con il protocollo FTP.

Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare la annotazione dell'assolvimento della stessa ai sensi dell'art.6 D.M. 17 giugno 2014 con il pagamento dell'imposta relativa alle fatture emesse che deve avvenire in una unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. La Risoluzione n.106/E del 2 dicembre 2014 ha istituito il codice tributo 2501 utile al versamento mediante modello F24 dell'imposta di bollo.

La contabilizzazione e la conservazione delle fatture elettroniche

Le fatture elettroniche che vengono trasmesse dai fornitori al Sistema di Interscambio devono essere obbligatoriamente conservate in modalità elettronica. Ai sensi del D.M. 17 giugno 2014 le fatture elettroniche devono essere conservate in modo sostitutivo entro il termine di 3 mesi dalla scadenza prevista per l'invio telematico della dichiarazione annuale (per le fatture elettroniche emesse già nel corso del periodo di imposta 2014 il termine per la conservazione coincide con il 31 dicembre 2015). Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento deve essere data evidenza di avere adottato il processo di conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche.

In presenza di emissione di fatture elettroniche, la Circolare n.36/E del 6 dicembre 2006 dell'Agenzia delle Entrate consente la conservazione con le modalità tradizionali delle fatture in formato analogico a condizione che le stesse siano annotate in un apposito registro sezionale e numerate progressivamente con una distinta serie numerica in ordine cronologico. Pertanto, al fine di gestire separatamente la conservazione in modalità informatica della fatture elettroniche emesse, è consigliabile adottare diversi registri sezionali Iva, per le fatture tradizionali e per le fatture elettroniche.

La Piattaforma per la Certificazione dei Crediti (Pcc)

Il Sistema di Interscambio, una volta ricevute correttamente le fatture elettroniche, invia i dati ad un'altra piattaforma predisposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Piattaforma per la Certificazione dei Crediti. L'abilitazione da parte dei fornitori della Pubblica Amministrazione a tale Piattaforma è facoltativa e gratuita: qualora si abilitino, i creditori possono verificare le fasi del ciclo di vita dei crediti commerciali:

- l'invio della fattura da parte del creditore;
- la ricezione della fattura da parte della P.A.;
- la contabilizzazione della fattura da parte della P.A.;
- la comunicazione dei debiti scaduti da parte della P.A. entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza;
- il pagamento della fattura da parte della P.A.

Per favorire lo smobilizzo dei crediti gli uffici pubblici sono tenuti a certificare, su istanza del creditore, i crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali. Possono accreditarsi alla Piattaforma per la Certificazione dei Crediti (<http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml>) sia il titolare del credito che altre persone delegate ad operare per conto del creditore (ad esempio, consulenti). La certificazione del credito consente all'impresa creditrice di scegliere se:

- attendere il pagamento che la Pubblica Amministrazione è tenuta ad effettuare entro la data indicata sulla certificazione;
- chiedere un'anticipazione presso una banca o un intermediario finanziario abilitato;
- chiedere all'Agenzia delle Entrate la compensazione del credito certificato con debiti derivanti da adesione a forme deflattive del contenzioso.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Pag.
16

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: NOVITÀ NELLA COMPILAZIONE DELLO SPESOMETRO PER L'ANNO 2014

A partire dall'anno 2014 le regole di utilizzo e di compilazione del modello polivalente definito "Spesometro", dopo le deroghe concesse per talune situazioni fino al 31 dicembre 2013, entrano definitivamente a regime.

In vista della prossima scadenza di trasmissione telematica del modello, riferito alle operazioni effettuate nell'anno 2014, evidenziamo le novità che interessano l'adempimento in questione.

Gli utilizzi del modello "Spesometro"

Oltre ad assolvere alla sua originaria funzione di elenco clienti/fornitori lo Spesometro:

- può (**facoltà**) essere utilizzato dagli operatori commerciali che svolgono attività di leasing finanziario e operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, *caravan*, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, al posto del tracciato *record* allegato al provvedimento del direttore dell'Agenzia del 21 novembre 2011. Nel caso, modalità e termini sono quelli dello spesometro;
- va (**obbligo**) utilizzato per la comunicazione delle operazioni di acquisto da operatori sammarinesi; in questo caso la comunicazione è trasmessa in modalità analitica entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione;
- va (**obbligo**) utilizzato per la comunicazione dei dati relativi alle operazioni, effettuate nei confronti di operatori residenti o domiciliati in Paesi *black list* (fermi restando i periodi di riferimento e i termini specifici di questa comunicazione, fissati dagli articoli 2 e 3 del D.M. 30 marzo 2010);
- va (**obbligo**) utilizzato per comunicare le operazioni in contanti legate al turismo, effettuate dai soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del d.P.R. n.633/72, nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a mille euro.

Le operazioni interessate

Si ricorda che le operazioni da indicare nel modello devono tenere conto delle importanti semplificazioni introdotte dall'art.2, co.6 D.L. n.16/12 (che ha modificato l'originaria disposizione contenuta nell'art.21 D.L. n.78/10). Occorre quindi operare una prima importante distinzione tra:

- operazioni per le quali vige obbligo di fatturazione: in relazione alle quali:
 - non è più presente l'originaria soglia di 3.000 euro e quindi vanno spediti i dati di tutte le fatture emesse e ricevute, escludendo ogni valutazione in merito ai collegamenti tra le varie fatture emesse/ricevute (non sempre semplici da effettuare, soprattutto se chi gestisce la compilazione della comunicazione non conosce nei dettagli l'attività, come avviene nei casi di contabilità affidata al consulente);
 - la comunicazione viene resa in maniera cumulativa per ogni controparte economica (quindi evitando di dare i dettagli di ciascun documento, il che di certo evita complicazioni nella estrapolazione dei dati).

- operazioni senza obbligo di fatturazione per le quali invece rimane l'originaria soglia di monitoraggio (3.600 euro al lordo dell'Iva), il che porta a concentrare l'attenzione solo sulle operazioni veramente significative (escludendo da tale compito la stragrande maggioranza dei contribuenti).

Delicate valutazioni si sono poste in passato con riferimento alle operazioni fatturate volontariamente dal cedente/prestatore, cioè quelle per le quali non vi è un esplicito obbligo normativo in tal senso: si pensi al caso del negoziante che potrebbe certificare tutte le proprie operazioni tramite scontrino/ricevuta fiscale ma che trova più comodo emettere le fatture per ogni operazione, senza che il cliente ne faccia esplicita richiesta.

In relazione a tali operazioni è consentito che l'annotazione sui registri Iva possa avvenire "confondendo" tali fatture nel totale dei corrispettivi di giornata, evidenziando unicamente gli estremi numerici dei documenti.

Sul punto il Provvedimento direttoriale del 2 agosto 2013 al par.3.2. chiarisce che l'emissione della fattura, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale, determina, comunque, l'obbligo di comunicazione dell'operazione anche se di importo inferiore alla soglia dei 3.600 euro al lordo dell'imposta sul valore aggiunto. Quindi ogni operazione certificata da fattura (salvo gli esoneri previsti), sia essa emessa per obbligo o volontariamente, va trattata alla stessa stregua.

Relativamente alla ipotesi sopra evidenziata, inoltre, il citato Provvedimento 2 agosto 2013, al par.3.3 aveva concesso limitatamente agli anni 2012 e 2013, per motivi di semplificazione, che in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, i soggetti di cui agli articoli 22 (commercianti al minuto e assimilati) e 74-ter (agenzie di viaggio) del d.P.R. n.633/72, potevano comunicare le sole operazioni attive per le quali veniva emessa fattura, di importo unitario pari o superiore a euro tremilaseicento al lordo dell'imposta sul valore aggiunto.

N.B.

È importante segnalare che per l'anno 2014 tali operazioni fatturate andranno comunicate a prescindere dall'importo e, pertanto, se non distintamente annotate sui registri Iva dovranno essere estrapolate dal totale dei corrispettivi per essere inserite nel modello e trasmesse in via telematica.

I termini di presentazione dello Spesometro

Con riferimento ai termini di presentazione si evidenzia che il richiamato Provvedimento datato 2 agosto 2013 ha differenziato il termine di presentazione dello Spesometro a seconda del regime di liquidazione ai fini Iva adottato dai contribuenti per l'annualità oggetto di comunicazione.

Le istruzioni attualmente disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate fanno riferimento all'invio delle "comunicazioni relative all'area e al periodo di riferimento, da effettuare entro la scadenza fissata dal Provvedimento" e posto che il Provvedimento 2 agosto 2013 al paragrafo 8.2 fa riferimento alle "comunicazioni relative al 2013 e successivi...", anche per l'anno 2014 i soggetti tenuti all'adempimento dovranno trasmettere il modello:

- entro il 10 aprile 2015 se nel 2014 hanno effettuato liquidazioni Iva mensili;
- entro il 20 aprile 2015 se nel 2014 hanno effettuato liquidazioni Iva trimestrali.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 MARZO 2015 AL 15 APRILE 2015

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti 16 marzo al 15 aprile 2015, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'art.7 D.L. n.70/11. In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

SCADENZE FISSE

16 marzo	<p>Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p> <p>Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p> <p>Versamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di febbraio, codice tributo 6002. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art.1, co.3 d.P.R. n.100/98) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.</p> <p>Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2014, risultante dalla dichiarazione annuale, devono versare il conguaglio annuale dell'Iva utilizzando il</p>
---------------------	--

	<p>codice tributo 6099.</p> <p>La scadenza riguarda sia i contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione in via autonoma che gli altri contribuenti tenuti alla dichiarazione unificata. Per questi ultimi il versamento può essere effettuato anche entro il più lungo termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, maggiorando gli importi da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo.</p>
<p>16 marzo</p>	<p>Tutti i contribuenti (sia che presentino la dichiarazione in forma autonoma ovvero unificata) possono scegliere di pagare il saldo Iva ratealmente, versando la prima rata entro il 16 marzo, in tale ipotesi l'ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.</p> <p>Tassa annuale vidimazione libri sociali Scade oggi, per le società di capitali, il termine per il versamento della tassa annuale vidimazione libri sociali. La misura dell'imposta è pari a 309,87 euro. Qualora l'entità del capitale sociale esistente al 1° gennaio 2015 sia superiore a 516.456,90 euro l'imposta è dovuta nella misura di 516,46 euro. Il versamento deve essere effettuato mediante F24 utilizzando il codice tributo 7085 anno 2015.</p> <p>Versamento dei contributi Inps Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di febbraio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.</p> <p>Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.</p> <p>Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.</p> <p>Accise - Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.</p>
<p>18 marzo</p>	<p>Ravvedimento versamenti entro 30 giorni Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 febbraio.</p>

20 marzo	Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di febbraio da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.
25 marzo	Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente.
31 marzo	Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra 12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di febbraio. Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori a progetto e associati in partecipazione relativi al mese di febbraio. Comunicazione di acquisto da operatori di San Marino Scade oggi il termine, con riferimento al mese di febbraio, per la comunicazione in forma analitica delle operazioni con operatori san marinesi annotate sui registri Iva. Modello Eas Scade oggi il termine, per gli enti associativi obbligati a tale adempimento, per la trasmissione, attraverso invio telematico, del modello Eas. Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01 marzo 2015.
15 aprile	Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300,00 euro. Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi

ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma